

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 14 agosto 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le Inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni) - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze, Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1954, n. 624.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Bruxelles il 1° agosto 1952, che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948 Pag. 2650

LEGGE 31 luglio 1954, n. 625.

Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale Pag. 2651

LEGGE 31 luglio 1954, n. 626.

Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività Pag. 2653

LEGGE 31 luglio 1954, n. 627.

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione della benzina Pag. 2655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 628.

Applicazione nella provincia di Vercelli della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa anti-grandine Pag. 2655

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1954.

Franchigia doganale per il prodotto denominato « Frother 63 » destinato alla flottazione dei minerali pirritosi. Pag. 2655

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1954.

Franchigia doganale per il prodotto denominato « Sapiaci » destinato alla flottazione dei minerali pirritosi. Pag. 2655

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Bedonia, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. Pag. 2656

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1954.

Nomina del presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, e dei membri del Comitato esecutivo dell'ente stesso Pag. 2656

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1954.

Autorizzazione alla società Compagnia finanziaria investimenti azionari « Cofina », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione Pag. 2657

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1954.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza delle assicurazioni popolari, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni Pag. 2657

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1954.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della banca Orazio Comes, società per azioni, con sede in Monopoli (Bari) Pag. 2657

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 2658

Proroga di divieti di caccia e uccellazione Pag. 2659

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura. Pag. 2660

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa Pag. 2660
Media dei cambi Pag. 2661

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della banca Orazio Comes, società per azioni, con sede in Monopoli (Bari) Pag. 2661

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro. Pag. 2661

Ministero degli affari esteri: Graduatoria generale del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica Pag. 2661

Ministero dell'industria e del commercio: Graduatoria del concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere Pag. 2662

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Graduatoria generale del concorso per il conferimento di cinque borse di studio per la specializzazione in patologia vegetale. Pag. 2662

Prefettura di Caltanissetta: Graduatoria del concorso al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenerico del comune di Caltanissetta Pag. 2663

Prefettura di Teramo: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo Pag. 2663

Prefettura di Salerno: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno Pag. 2664

Prefettura di Forlì:

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì. Pag. 2664

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì. Pag. 2664

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DEL 14 AGOSTO 1954:

LEGGE 31 luglio 1954, n. 629.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

LEGGE 31 luglio 1954, n. 630.

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

LEGGE 31 luglio 1954, n. 631.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1954, n. 624.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Bruxelles il 1° agosto 1952, che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Bruxelles il 1° agosto 1952, che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma il 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI —
VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Convention signée a Bruxelles, le 1er août 1952, portant modification de la Convention sur les assurances sociales entre l'Italie et la Belgique, signée a Bruxelles, le 30 avril 1948.

Article 1er

L'article 2 — paragraphe 1er — 1° est complété par la disposition suivante:

« g) la législation sur la protection physique et économique des travailleuses mères pour la partie concernant les soins et les prestations d'assurance en cas d'accouchement ».

Article 2

Le dernier alinéa (3) de l'article 6 est remplacé par la disposition suivante:

« 3) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans le pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail ».

Article 3

L'article 7 est remplacé par la disposition suivante:
« 2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de cette prestation au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans le pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail.

Toutefois, les prestations d'assurance maternité sont supportées par l'organisme du régime dont relevait l'assuré à la date présumée de la conception. Dans ce cas :

Les prestations en nature sont payées par l'organisme du pays de résidence suivant la législation de ce pays, mais sont remboursées par l'organisme débiteur de l'autre pays dans la limite des charges qu'auraient entraînées l'application de la législation de ce dernier pays :

Les prestations en espèces sont réglées directement par l'organisme débiteur et calculées suivant la législation de ce pays, en prenant comme base, le salaire perçu antérieurement à la date où l'intéressé a quitté le pays débiteur.

Article 4

Le dernier alinéa (2) de l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :

« 2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de cette prestation au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans le pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail ».

Article 5

L'article 28 est remplacé par la disposition suivante :

« Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés qui se rendent d'Italie en Belgique ou inversement, bénéficient, dans le pays de leur nouveau lieu de travail, de la législation relative au soutien des chômeurs involontaires pour autant que :

« 1) ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ;

2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays du nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans le pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail ».

Article 6

Paragraphe 1^{er}.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Rome, aussitôt que possible.

Paragraphe 2.

Elle entrera en vigueur le premier du mois succédant à celui qui suivra l'échange des ratifications.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 1^{er} août 1952.

Pour l'Italie

U. GRAZZI

Pour la Belgique

MEURICE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

RICCIONI

LEGGE 31 luglio 1954, n. 625.

Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge :

Art. 1.

Gli Istituti talassografici di cui all'art. 27, primo comma, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumono la denominazione di Istituti sperimentali talassografici. Essi hanno il compito di effettuare studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica dei mari, allo scopo di contribuire alla migliore conoscenza dei problemi che interessano il più efficiente e produttivo sviluppo dell'industria della pesca nel quadro delle necessità economiche ed alimentari della Nazione.

Art. 2.

Gli Istituti di cui all'articolo precedente provvedono ai propri fini ed al proprio funzionamento :

a) con le rendite del proprio patrimonio ;

b) con un contributo statale gravante sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'incremento e la disciplina della pesca la cui misura viene stabilita, per ciascun Istituto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro ;

c) con gli eventuali proventi delle proprie attività ;

d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici o di privati.

Art. 3.

All'amministrazione di ciascun Istituto sperimentale talassografico provvede un Consiglio nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto da :

a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ;

b) un funzionario del Ministero del tesoro ;

c) da tre esperti scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina il presidente del Consiglio di amministrazione fra i componenti del Consiglio medesimo.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Qualunque sia l'epoca in cui venga nominato il Consiglio di amministrazione, il triennio decorre per i componenti dal 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli argomenti che riguardano l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. In particolare, esso è te-

nuto a deliberare, nei termini di tempo indicati nel successivo art. 7, il bilancio preventivo di ciascun esercizio, le eventuali variazioni di esso, occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed il conto consuntivo.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze determinino l'irregolare funzionamento dell'Ente od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario straordinario nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, per una durata non superiore a 12 mesi.

Al commissario può essere corrisposta, a carico dell'Istituto, un'indennità la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Il riscontro della gestione di ciascun Istituto sperimentale talassografico è effettuato da un Collegio di tre revisori. Due revisori sono scelti tra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Il Collegio dei revisori è nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e può, alla scadenza, essere riconfermato.

I revisori esaminano e riferiscono sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compiono tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto al cui riscontro sono preposti.

Art. 7.

L'esercizio finanziario degli Istituti sperimentali talassografici comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Entro il 15 febbraio, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al Collegio dei revisori che, entro il 15 marzo, presenta la sua relazione. Il rendiconto consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori sono sottoposti, entro il mese di marzo, al Consiglio di amministrazione, che li invia, con le sue deliberazioni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di aprile.

Il consuntivo è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione degli Istituti sperimentali talassografici deve svolgersi con l'osservanza delle norme di apposito regolamento amministrativo-contabile da emanarsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Al personale tecnico superiore degli Istituti sperimentali talassografici sono applicabili le disposizioni vigenti relative alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale del ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

Al personale d'ordine o subalterno degli Istituti stessi sono applicabili le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del personale d'ordine o subalterno dei ruoli ordinari.

Art. 9.

Per sopperire alle esigenze funzionali degli Istituti talassografici, si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica a modificare, entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, la tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, e le tabelle H ed I allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, con un aumento massimo di undici posti per il ruolo del personale tecnico superiore, di sette posti per il personale degli esperti e di quattro posti per il ruolo del personale tecnico subalterno, e a stabilire le modalità per la prima copertura dei posti vacanti nei ruoli medesimi, nonché per l'inclusione nei ruoli speciali transitori costituiti ai sensi della legge 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, del personale che, da oltre dieci anni, si trovi in servizio continuativo ed effettivo presso gli Istituti talassografici, anche se dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Con lo stesso decreto si provvederà, altresì, a disciplinare le modalità con cui potrà essere destinato al servizio degli Istituti sperimentali talassografici altro personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Il fondo pensioni costituito ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno del regio comitato talassografico italiano, approvato con regio decreto 15 novembre 1910, n. 837, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il suo patrimonio è incamerato dallo Stato nella situazione di fatto e di diritto in cui trovavasi.

Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili statali, di tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del fondo di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Con il decreto di cui all'art. 9, saranno stabilite le condizioni per il riscatto, da parte del personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, del servizio prestato presso gli Istituti talassografici o presso gli enti preesistenti prevedendosi che il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale possa ottenere la consegna delle polizze di assicurazione, con la facoltà di riscattarle e di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.

Art. 12.

Al personale degli Istituti talassografici che sia cessato dal servizio nel periodo intercorso fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e la data di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo stesso la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Tale liquidazione è subordinata, per il personale che era provvisto di trattamento assicurativo e previdenziale, al rimborso dell'Erario, in un'unica soluzione, delle quote di premi o di contributi che siano state versate dall'Amministrazione per il suddetto trattamento assicurativo o previdenziale, a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 82.

La liquidazione dell'indennità di cui al precedente comma si effettua, a domanda dell'interessato, avendo riguardo anche al servizio reso agli Istituti talassografici e agli Enti preesistenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, a condizione che il personale che, presso gli Istituti e gli Enti predetti era fornito di trattamento assicurativo o previdenziale, versi all'Erario, in un'unica soluzione, le somme riscosse e spettanti a titolo di detti trattamenti per la parte afferente alle quote di premi o di contributi versati dagli Istituti o dagli Enti.

Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'assicurazione obbligatoria con l'Istituto nazionale della previdenza sociale non costituisce trattamento assicurativo o previdenziale.

Art. 13.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei confronti degli aventi diritto del personale deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità sono quelli indicati nell'art. 9, comma terzo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Le disposizioni del precedente art. 12 si applicano, altresì, nei confronti del personale che cessi dal servizio in data anteriore a quella dei provvedimenti di nomina nei ruoli organici o di collocamento nei ruoli speciali transitori, nonchè agli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità, in caso di morte del personale stesso.

Per gli interessati all'applicazione del precedente comma, il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 12 decorre dalla data della cessazione dal servizio o dalla morte del dante causa.

Art. 14.

Il personale degli Istituti talassografici che, a norma della presente legge, non trovi sistemazione nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori, ha diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, con le limitazioni e le modalità previste dal precedente art. 12.

Per tale personale il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma di detto art. 12 decorre dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 15.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, in contrasto od incompatibili con quelle della presente legge, sono abrogate.

Art. 16.

Alla maggiore spesa di lire 16 milioni per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per somma di uguale importo, dello stanziamento del capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI —
GAVA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 luglio 1954, n. 626.

Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 2700 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, esercizio finanziario 1954-55, per la istituzione di un Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

Tale Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, sarà depositato in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione.

A tale Fondo saranno imputate anche le spese effettuate per la realizzazione dei programmi di produttività, che dovranno essere rimborsate al Fondo lire *Interim-Aid*, previsto dall'Accordo stipulato dal Governo italiano e da quello degli Stati Uniti d'America, ratificato e reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

Art. 2.

I preventivi ed i rendiconti della gestione del Fondo saranno approvati da un Comitato presieduto da un Ministro Segretario di Stato e composto dai Sottosegretari di Stato del lavoro, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del commercio estero, interessati all'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, fra essi compreso quello del tesoro, nonchè del segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Il presidente ed i membri del Comitato di cui al precedente comma, fra i quali sarà designato il vicepresidente, saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I programmi finanziati dal Fondo avranno per oggetto lo sviluppo della produttività, al fine di promuovere l'educazione e la preparazione professionale dei lavoratori, studi, sperimentazioni, ricerche, divulgazioni di informazioni tecniche nel campo della produzione e distribuzione e lo sviluppo della cooperazione, con particolare riguardo all'attività del Consiglio nazionale delle ricerche, delle Stazioni sperimentali dipendenti dallo Stato, delle Università e di altri Enti che si propongano gli scopi di cui sopra.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione di un contributo per un importo massimo di lire 1100 milioni a favore dell'Agenzia europea della produttività istituita presso l'O.E.C.E.

Entro i limiti della suddetta somma, il Ministro per gli affari esteri stabilirà la misura del contributo medesimo e ne disporrà l'erogazione.

Art. 5.

E' autorizzata una spesa di lire 2500 milioni per l'attuazione di un programma di costruzioni di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività di tale settore, usufruendo particolarmente della collaborazione della Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas, degli Istituti per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegati statali, dei Consorzi di cooperative che abbiano almeno cinque anni di anzianità, dell'Istituto I.N.A.-Casa, di Enti scientifici universitari o professionali.

La suddetta somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ad integrazione delle somme che verranno assegnate a tale Ministero per la realizzazione del programma di eliminazione delle abitazioni malsane.

Art. 6.

E' costituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, un fondo di rotazione a carattere permanente: « Fondo per l'incremento della produttività ».

A detto Fondo affluiscono:

a) la somma di lire 6575 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) le quote di rimborso, per capitale e interessi, dei mutui concessi, dedotte le spese e le provvigioni stabilite dal Ministro per il tesoro nelle convenzioni di cui al penultimo comma del presente articolo.

Le disponibilità del Fondo saranno destinate dal Ministero del tesoro agli Istituti o Aziende di credito, specializzati in forza di legge all'esercizio del credito a medio termine per i vari settori economici, per la concessione di mutui a favore di medie e piccole imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane, nonchè di Società cooperative e loro Consorzi, che si propongono di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro secondo programmi di incremento della produttività aziendale elaborati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

La concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nonchè le condizioni relative alla concessione di mutui, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con l'Istituto o con gli Istituti designati, i quali possono effettuare le operazioni di mutuo di cui al presente articolo anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto.

Le convenzioni sono esenti da tasse di bollo ed imposta di registro.

Art. 7.

Alle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 8.

Le parti delle somme stanziata in bilancio ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 che entro il 30 giugno 1955 non risultassero impegnate, saranno devolute al Fondo per l'incremento della produttività di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Alla complessiva spesa di lire 12.875 milioni autorizzata con i precedenti articoli, si provvederà mediante prelievo dal Fondo lire, di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCONI —
VANONI — TREMELLONI —
GAVA — ROMITA —
VILLABRUNA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 luglio 1954, n. 627.

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione della benzina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione della benzina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli. DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 628.

Applicazione nella provincia di Vercelli della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa anti-grandine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;

Vista la deliberazione 18 novembre 1953, n. 129, con la quale il Consiglio provinciale di Vercelli ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, che la legge medesima sia resa applicabile nel territorio di quella Provincia;

Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa anti-grandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1954

Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 20, — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1954.

Franchigia doganale per il prodotto denominato « Frother 63 » destinato alla flottazione dei minerali piritosi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la disposizione contenuta nell'ultima parte delle note generali alla Sezione VI della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel territorio dello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, la utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale e dalla soprattassa di confine sugli alcoli e sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato « Frother 63 », destinato alla flottazione dei minerali piritosi risponde alle condizioni richieste dalla surriportata disposizione ed è pertanto da ammettere al trattamento fiscale previsto dalla disposizione stessa.

Art. 2.

L'agevolazione concessa con l'art. 1 del presente decreto è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite con i decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934 per analoghe concessioni relative a reattivi destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1954

Il Ministro per le finanze

TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio

VILLABRUNA

Il Ministro per il commercio con l'estero

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1954

Registro n. 17 Finanze, foglio n. 364. — LESEN

(3982)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1954.

Franchigia doganale per il prodotto denominato « Sapinol » destinato alla flottazione dei minerali piritosi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la disposizione contenuta nell'ultima parte delle note generali alla Sezione VI della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442,

che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel territorio dello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, la utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale e dalla soprattassa di confine sugli alcoli e sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato « Sapinol » destinato alla flottazione dei minerali piritosi risponde alle condizioni richieste dalla surriportata disposizione ed è pertanto da ammettere al trattamento fiscale previsto dalla disposizione stessa.

Art. 2.

L'agevolazione concessa con l'art. 1 del presente decreto è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite con i decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934 per analoghe concessioni relative a reattivi destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1954

Il Ministro per le finanze

TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio

VILLABRUNA

Il Ministro per il commercio con l'estero

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1954
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 365. — LESEN

(3983)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Bedonia, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Bedonia, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° set-

tembre 1954 per il comune di Bedonia, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1954
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 36. — LESEN

(3897)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1954.

Nomina del presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, e dei membri del Comitato esecutivo dell'ente stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3136, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive norme modificative ed integrative;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive norme integrative e modificative;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 gennaio 1951 e modificato con propri decreti 25 marzo 1952, 3 novembre 1952 e 1° dicembre 1952;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1951, riguardante, tra l'altro, la conferma del senatore prof. Giovanni Pallastrelli a presidente del predetto Consorzio per gli esercizi 1951-53;

Considerato che il senatore prof. Giovanni Pallastrelli si è dimesso dalla carica anzidetta in applicazione della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti i propri decreti 31 dicembre 1951, 25 marzo 1952, 20 maggio 1952 e 2 gennaio 1953, con i quali vennero nominati i membri del Comitato esecutivo del menzionato Consorzio;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria degli enti partecipanti al Consorzio nella riunione del 10 aprile 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Giordano Dell'Amore è nominato presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per gli esercizi 1954-56, in sostituzione del senatore prof. Giovanni Pallastrelli, dimissionario.

I signori dott. Carlo Bazan, dott. Alfredo Benincore, dott. Emanuele Cortis, Marchese ing. Giuseppe Della Chiesa, prof. Eliseo Jandolo e prof. Paolo Ricaldone sono nominati membri del Comitato esecutivo del predetto Consorzio. Essi dureranno nella carica sino a quando non saranno scaduti da quella di consigliere di amministrazione del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(3900)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1954.

Autorizzazione alla società Compagnia finanziaria investimenti azionari « Cofina », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, relativa alla disciplina delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di applicazione della detta legge;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « Compagnia finanziaria investimenti azionari Cofina », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio della attività di Società fiduciaria e di revisione;

Decreta:

Articolo unico.

La società Compagnia finanziaria investimenti azionari « Cofina », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1954

p. Il Ministro per l'industria e commercio
QUARELLO

Il Ministro per la grazia e giustizia

DE PIETRO

(3958)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1954.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza delle assicurazioni popolari, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari, approvate con decreto Ministeriale 1° luglio 1953;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune modifiche delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari, approvate con decreto Ministeriale n. 2124 del 1° luglio 1953, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 3 agosto 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(3895)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1954.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della banca Orazio Comes, società per azioni, con sede in Monopoli (Bari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1954, con il quale, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, su richiesta degli organi amministrativi della banca Orazio Comes, società per azioni con sede in Monopoli (Bari), si disponeva lo scioglimento degli organi stessi;

Ritenuto che l'accertamento della situazione patrimoniale della Banca suddetta rende applicabile l'articolo 67, comma primo, lettera a) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per cui ricorrono gli estremi per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e per la sottoposizione dell'azienda alla procedura di che al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Con decorrenza dal 10 agosto 1954 è revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla banca Orazio Comes, società per azioni con sede in Monopoli (Bari) e la stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

(3996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 236 Agricoltura), è stata determinata in lire 4.356.330 (lire quattromilionitrecentocinquantesimilatrecentotrenta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 336.32.21 espropriati nei confronti della ditta GIOIA Vito fu Nicola (eredi) e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4138, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 19 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.480.077 (lire unmilionequattrocentottantamilasessantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 16.10.79, espropriati nei confronti della ditta GRECO Domenico fu Oronzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.480.000 (lire unmilionequattrocentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 21 Agricoltura), è stata determinata in L. 797.330 (lire settecentonovantasettemilatrecentotrenta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 28.07.40, espropriati nei confronti della ditta GRECO Giuseppe fu Oronzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2090, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 795.000 (lire settecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale

competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 20 Agricoltura), è stata determinata in lire 10.935.595 (lire diecimilioninovecentotrentacinquemilacinquecentonovantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 102.58.60, espropriati nei confronti della ditta GRECO Giuseppe fu Oronzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2091, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.935.000 (lire diecimilioninovecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 277 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.087.655 (lire duemilioninovecentosettantemilaseicentocinquantesette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Miglionico (provincia di Matera) della superficie di ettari 21.79.43, espropriati nei confronti della ditta GUIDA Ambrogio di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2097, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 22 Agricoltura), è stata determinata in L. 991.953 (lire novecentonovantunomilanovecentocinquantequattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 15.28.44, espropriati nei confronti della ditta GUIDO Francesco fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3415, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 990.000 (lire novecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 23 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.430.718 (lire tremilioniquattrocentotrentamilasettecentodiciotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 22.03.61, espropriati nei confronti della ditta LIBERTINI Achille fu Alfredo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2334, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.430.000 (lire tremilioniquattrocentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 332 Agricoltura), è stata determinata in lire 4.378.069 (lire quattromilionitrecentosettantottomilasessantatino) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 99.06.28, espropriati nei confronti della ditta LORETO Giuseppe Nicola fu Nicola Sante e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2434, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.375.000 (lire quattromilionitrecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 333 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.307.129 (lire duemilionitrecentosettantacinquemiladuecentoventinove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Genzano (provincia di Potenza, della superficie di ettari 27.73.42, espropriati nei confronti della ditta LORETO Giuseppe Antonio fu Nicola Sante e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2433, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.305.000 (lire duemilionitrecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 237 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.254.228 (lire tremilioniduecentocinquantaquattromiladuecentoventotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 86.14.50, espropriati nei confronti della ditta LUBELLI Luigi di Pasquale e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 24 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.307.575 (lire tremilionitrecentosettantacinquemilacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 120.37.83, espropriati nei confronti della ditta MACARIO Antonio di Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 493, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.305.000 (lire tremilionitrecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 331 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.348.712 (lire tremilionitrecentoquarantottomilasettecentododici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 54.14.52, espropriati nei confronti della ditta MALVINI MALVEZZI Alessandrina di Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.245.000 (lire tremilioniduecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3805)

Proroga di divieti di caccia e uccellazione

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 giugno 1951, 17 agosto 1952 e 20 luglio 1953, nella zona di Viggiù (Varese), dell'estensione di ettari 160 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 giugno 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 agosto 1953, nella zona di Vergiate, Arsago e Mornago (Varese), dell'estensione di ettari 477, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1949, 16 agosto 1950, 5 giugno 1951, 20 agosto 1952 e 24 luglio 1953, nella zona di Mainate (Varese), dell'estensione di ettari 45 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(3991)

Proroga di divieti di caccia e uccellazione

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 febbraio 1953, nella zona di La Morra e Verduno (Cuneo), dell'estensione di ettari 650 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 giugno 1953, nella zona di Isolabona, Apricale e Pigna (Imperia), dell'estensione di ettari 1150 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 22 agosto 1952 e 11 giugno 1953, nella zona di Romagnano Sesia, Cavallirio, Fontaneto d'Agogna, Cavaglio d'Agogna e Ghemme (Novara), dell'estensione di ettari 1030, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 agosto 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1953 nella zona di Casio d'Arroschia (Imperia), dell'estensione di ettari 1600 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 giugno 1953, nella zona di Torre Pallavicina e Pumenengo (Bergamo), dell'estensione di ettari 750 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 marzo 1955.

(3937)

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo), dell'estensione di ettari 542 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 dicembre 1942, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

(3936)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa(1^a pubblicazione).

Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, preve le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 % (1935)	223909	Della Corte Maria Gaetana di Alfonso, moglie di Quaranta Gabriele di Antonio, dom. in Napoli, vincolata per dote	Lire 800 —
P. Ric. Red. 3,50 % Serie 106	1451 (nuda proprietà)	Sappa Mirella e Mercurino fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Sanna Anna vedova Sappa, dom. in Roma, in parti uguali, con usufrutto a Sanna Anna di Riccardo vedova Sappa	8.715 —
Cons. 3,50 % (1906)	858055	Rivara Anselmo fu Lorenzo, dom. in Genova, con usufrutto a Maragliano Adele fu Pietro vedova Rivara	1.505 —
Id.	774886 (nuda proprietà)	Oratorio della Beata Vergine Addolorata di Umpiano amministrato dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in Valmaggia (Novara) rappresentata dal Fabbricere pro tempore con usufrutto a favore di Scoccini Anna fu Angelo, vedova di Del Grasso Baldassarre, dom. in Valmaggia	7 —
Rendita 5 % (1935)	124682 (usufrutto)	Ripoli Isabella di Riccardo, moglie di Garberini Giovanni, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a favore di De Micheli Anna fu Michele, maritata Ripoli	in 1.310 —
Id.	124683 (usufrutto)	Ripoli Anna di Riccardo moglie di Salandri Alberto, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	1.310 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi del 13 agosto 1954**

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	"	643,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,40
---------------------------	------	---------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	"	90.46	" corona danese
Egitto	"	1794.55	" lira egiziana
Franca	"	1.785	" franco francese
Germania	"	148.77	" marco occid
Norvegia (c/nuovo)	"	87.48	" corona norvegese
Olanda	"	164.44	" florino olandese
Svezia (c/spectale)	"	120.78	" corona svedese
Svizzera (conto A)	"	142.90	" franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della banca Orazio Comes, società per azioni, con sede in Monopoli (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che revoca, con decorrenza dal 10 agosto 1954, l'autorizzazione all'esercizio del credito alla banca Orazio Comes, società per azioni con sede in Monopoli (Bari) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Carlo Rinaldi è nominato commissario liquidatore della banca Orazio Comes, società per azioni, con sede in Monopoli (Bari), a norma dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ed i signori dott. Antonio Mancini, Cosimo Marasciulo e avv. Alfredo Zallone sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 67.

Il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 3°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Governatore: **MENICHELLA**

(3997)

CONCORSI ED ESAMI**PRESIDENZA****DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro.

L'ALTO COMMISSARIO

PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1935, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 26 marzo 1954, n. 340.3/8028, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro;

Vista la nota del Prefetto di Catanzaro, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Serra Francesco, direttore del reparto medico del Laboratorio d'igiene di Cosenza, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Francesco Serra è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro. il prof. Gaetano Di Sapio, direttore del reparto medico del Laboratorio di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: **TESSITORI**

(3973)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**Graduatoria generale del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il risultato del concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con decreto Ministeriale in data 30 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1953, n. 161;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno riportato una votazione non inferiore alla idoneità:

1. Torella di Romagnano Paolo	punti	124,20
2. Crema Mario	"	123,60
3. Tozzoli Giovanni Paolo	"	123,20
4. Romano Sergio	"	116,40
5. Farinelli Vittorio Amedeo	"	115,20
6. Attolico Giacomo	"	114,80
7. Guidi Marcello	"	114,20
8. Traxler Vieri	"	114,00
9. Pignatelli della Leonessa Riccardo	"	112,80
10. Manca Mario	"	107,00
11. Cerchione Amedeo	"	106,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1954

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Registro n. 52 Esteri, foglio n. 318. — FIORE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica bandito con decreto Ministeriale 30 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1953, n. 161;

Visto l'art. 4 della legge 13 febbraio 1952, n. 106, sulla riforma della carriera diplomatica;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati volontari nella carriera diplomatica, nell'ordine, a decorrere dal 4 febbraio 1954:

Torella di Romagnano	Guidi Marcello
Paolo	Traxler Vieri
Crema Mario	Pignatelli della Leonessa
Tozzoli Giovanni Paolo	Riccardo
Romano Sergio	Manca Mario
Farinelli Vittorio Amedeo	Cerchione Amedeo.
Attolico Giacomo	

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di lire 18.850 pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1954

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Registro n. 52 Esteri, foglio n. 320. — FIORE

(3923)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sul riordinamento dei Servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1953, registro n. 3, foglio n. 189, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 10 ottobre 1953, col quale è stato indetto un concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1954, registro n. 5, foglio n. 176, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

1) Servili Servilio, punti 16 su 20 (di cui punti 1,25 per la prova facoltativa di arte mineraria e punti 0,50 per la prova facoltativa di lingua inglese);

2) Pinna Bruno, punti 15,30 su 20 (di cui punti 0,80 per la prova facoltativa di lingua tedesca);

3) Corapi Silvio, punti 15,25 su 20 (di cui punti 0,50 per la prova facoltativa di arte mineraria);

4) Madonna Bruno, punti 14,50 su 20;

5) Di Maio Michele, punti 13,75 su 20 (di cui punti 0,50 per la prova facoltativa di lingua inglese)

6) Mastrangelo Raffaele, punti 13,65;

7) Persod Massimo, punti 13,60;

8) Forte Gennaro, punti 13,50;

9) Ferrucci Bruno, punti 13,00.

Art. 2.

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine sopraindicato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1954
Registro n. 7, foglio n. 4

(3906)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di cinque borse di studio per la specializzazione in patologia vegetale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge citata, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1953, registro n. 17, foglio n. 396, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a cinque borse di studio per la specializzazione in patologia vegetale, da usufruire presso i dipendenti Osservatori per le malattie delle piante o presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione;

Visto il decreto interministeriale in data 23 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 92, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la relazione in data 30 aprile 1954 della suddetta Commissione, contenente la graduatoria generale e quella di merito del concorso, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso di cui alle premesse:

1. Canova Antonio	punti, 27,45 su 30
2. Biga in Bestagno Maria Luigia	» 27,20 »
3. Bonfante Silvio	» 26,3 »
4. Bertini Silvano	» 24,70 »
5. Bondi Maria Luigia	» 24,20 »
6. Zarro Ezio	» 23,8 »
7. Rossi Carlo	» 23,6 »
8. De Fabritiis Camillo	» 23,325 »
9. Galperti Danilo	» 23,1 »
10. Gallucci in Rangone Maria Madalena	» 22,8 »
11. Valentini Innocenzo	» 22,225 »

12. Polsinelli Mario	punti	21,9	su 30
13. D'Ambruoso Liliana	"	21,8	"
14. Sartori in Fanelli Clara	"	21,05	"
15. Martirano Francesco	"	20,925	"
16. Ottolenghi Elda	"	20,7	"
17. Pinaglia Cesira	"	20,7	"
18. Giannuzzi Salvatore	"	20,2	"
19. Rizzi Luciano	"	18,3	"
20. Granese Renato	"	13,5	"

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse i seguenti candidati:

1. Canova Antonio	punti	27,45	su 30
2. Biga in Bestagno Maria Luigia	"	27,20	"
3. Bonfante Silvio	"	26,3	"
4. Bertini Silvano	"	24,70	"
5. Bondi Maria Luigia	"	24,20	"

Art. 3.

Sono dichiarati idonei al conferimento di una borsa di studio di cui alle premesse i seguenti candidati:

1. Zarro Ezio	punti	23,8	su 30
2. Rossi Carlo	"	23,6	"
3. De Fabritius Camillo	"	23,325	"
4. Galperti Danilo	"	23,1	"
5. Gallucci in Rangone Maria Madalena	"	22,8	"
6. Valentini Innocenzo	"	22,225	"
7. Polsinelli Mario	"	21,9	"
8. D'Ambruoso Liliana	"	21,8	"
9. Sartori in Fanelli Clara	"	21,05	"

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1954

Registro n. 13, foglio n. 83

(3924)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria del concorso al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenerico del comune di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1950, n. 13522, con cui venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenerico del comune di Caltanissetta,

Visto il successivo decreto in data 18 novembre 1952, numero 22457, con cui, a norma dell'art. 4 del decreto Ministeriale del 30 novembre 1937, contenente norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei dispensari antivenerici municipali, venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali redatti da detta Commissione, rassegnati a questa Prefettura a norma dell'art. 22 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, dai quali risulta che la Commissione medesima ha espletato i propri lavori nei giorni 22 e 23 giugno 1954 presso la Clinica dermosifilopatica dell'Università di Catania, dichiarando idoneo con punti 111,75 su 150 il dottore Guido Di Prima, il solo presentatosi dei cinque candidati ammessi al concorso a sostenere gli esami;

Accertata, sulla scorta dei verbali suddetti, la regolarità e legittimità delle operazioni tutte espletate dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuto pertanto di approvare, a norma dell'art. 8 del decreto Ministeriale succitato, la graduatoria degli idonei, comprendente il solo nominativo su specificato;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto Ministeriale 30 novembre 1937, disciplinanti la materia dei concorsi in questione:

Decreta:

E' approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenerico del comune di Caltanissetta, indetto con decreto prefettizio del 30 settembre 1950, n. 13522.

Detta graduatoria comprende il nominativo del dott. Guido Di Prima fu Raffaele, dichiarato idoneo con punti 111,75 su 150.

Il sindaco di Caltanissetta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, a termini dell'art. 8 del decreto Ministeriale 30 settembre 1937.

Caltanissetta, addì 30 luglio 1954

Il prefetto: SCOLARO

(3943)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1952, n. 3331, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto, vacanti in questa provincia, e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Cortino (condotta unica), Bellante (2ª condotta) e Giulianova (1ª condotta);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. Meo dott. Mario	punti	49,075	su 100
2. Vicerè dott. Ernesto	"	48,880	"
3. Fabii dott. Adolfo	"	48,528	"
4. Pompei dott. Nicola	"	47,490	"
5. Romani dott. Angelo	"	47,444	"
6. Monina dott. Vincenzo	"	46,572	"
7. De Adducis dott. Giuseppe	"	45,007	"
8. Di Leonardo dott. Biagio	"	44,145	"
9. Bianchini dott. Antonio	"	42,800	"
10. Tiberi dott. Ettore	"	40,030	"
11. Ripani dott. Antonio	"	38,045	"

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei comuni interessati.

Teramo, addì 30 luglio 1954

Il prefetto: DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 24501, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito a tre posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 31 marzo 1952, n. 3331;

Viste le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso sopraspecificato, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

Meo dott. Mario: Giulianova (1ª condotta);
Vicerè dott. Ernesto: Bellante (2ª condotta);
Fabii dott. Adolfo: Cortino (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei comuni interessati.

Teramo, addì 30 luglio 1954

Il prefetto: DI NAPOLI

(3942)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che alcune condotte ostetriche, di cui al bando di concorso n. 40704 del 1° agosto 1951, sono rimaste vacanti per rinuncia delle vincitrici, o per mancata assunzione da parte delle stesse entro il termine prescritto;

Considerato, pertanto, che dette sedi vanno assegnate tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto pari numero del 27 febbraio c. a.;

Decreta:

Le seguenti candidate sono assegnate alle sedi a fianco di ciascuna di esse indicata:

- 1) Rosignoli Nella, dalla condotta di Cuccaro Vetere a quella di Caselle in Pittari;
- 2) Velonà Iolanda, alla condotta ostetrica di Perito;
- 3) Bolognesi Rosa, alla condotta ostetrica di Magliano Vetere.

Salerno, addì 16 luglio 1954

Il prefetto: ARIA

(3870)

PREFETTURA DI FORLÌ

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto n. 26673/3^a del 25 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 26673 del 26 maggio 1954, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso suddetto;

Considerato che il dott. Guido Santelmo ha rinunciato alla nomina per la condotta medica di Montegrifolfo;

Considerato che occorre pertanto procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria il dott. Santelmo;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ettore Quagliotti è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della condotta medica di Montegrifolfo.

Forlì, addì 19 luglio 1954

p. Il prefetto: SCHIAVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1954, n. 26673, con cui il dott. Giovanni Pedretti veniva dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della prima condotta medica del comune di Bertinoro;

Veduta la deliberazione in data 26 giugno 1954, n. 3407, con cui il Consiglio comunale di Bertinoro ha ritenuto di non procedere alla nomina del dott. Pedretti;

Considerato che nella graduatoria del concorso il dott. Pedretti è seguito dal dott. Zanelli Guerrino;

Visti gli articoli 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti a servizio dei Comuni della provincia,

approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 9 della legge 9 luglio 1950, n. 375, che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Il dott. Zanelli Guerrino è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della prima condotta medica del comune di Bertinoro.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Bertinoro.

Forlì, addì 19 luglio 1954

p. Il prefetto: SCHIAVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto n. 26673 3^a de. 25 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 26673 del 26 maggio 1954, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso suddetto;

Considerato che il dott. Remo Roncuzzi ha rinunciato alla nomina per la seconda condotta medica di Saludecio;

Considerato che occorre, pertanto procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria il dott. Roncuzzi;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nicola Menniti è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della seconda condotta medica di Saludecio.

Forlì, addì 19 luglio 1954

p. Il prefetto: SCHIAVO

(3868)

PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto n. 13281/3^a del 20 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 13281 del 20 maggio 1954, con cui venivano dichiarate le vincitrici del concorso suddetto;

Considerato che la sig.ra Michelucci Olanda ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta di Spinello di Santa Sofia;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina della candidata che segue in graduatoria la Michelucci;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Bellettini Oliva è dichiarata vincitrice del concorso per l'assegnazione della condotta medica di Spinello di Santa Sofia.

Forlì, addì 30 luglio 1954

p. Il prefetto SCHIAVO

(3869)